



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 6/2024 P.U., promosso

DA

Tagliareni Ugo nato a Palermo il 19.12.1980 (c.f.
TGLGUO80T19G273K), rappresentato e difeso dall'avv. Marcella
Dragotta (marcella.dragotta@pec.it) per procura in calce all'atto
introduttivo

PROPONENTE

OGGETTO: concordato minore



Letta la proposta di concordato minore *ex artt.* 74 e ss. CCII
depositata dal dott. Ugo Tagliareni in data 13 gennaio 2024;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento
emesso in data 17 gennaio 2024;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27,
commi 2 e 3, CCII, posto che il centro degli interessi principali del
debitore si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta
dall'art. 75, comma 1, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale
gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, contenente le
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché
l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;



considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo al proponente, sia della qualifica di professionista (commercialista) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;

osservato che, con decreto del 17 gennaio 2024, rilevata l'assenza (allo stato) di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disponendo:

- a) la nomina di un commissario giudiziale, avv. Caterina Scaduti;
- b) la pubblicazione del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del commissario giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it;
- c) la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;
- d) il deposito da parte del proponente, entro quindici giorni dalla comunicazione, della somma di € 2.500,00 a titolo di fondo spese (con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale avrebbe proceduto procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII);
- e) la comunicazione del decreto, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori, con assegnazione a questi ultimi del termine di trenta giorni per trasmettere al commissario - a mezzo posta elettronica certificata (o altro servizio di recapito certificato qualificato) - la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



- f) l'onere per il commissario di redigere, all'esito della votazione, una relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e di depositarla in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando - su supporto informatico - la documentazione relativa all'espressione dei voti;
- g) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sino alla definitività del provvedimento di omologazione;

evidenziato che, con provvedimento del 22 gennaio 2024, in riscontro all'istanza del proponente del 19 gennaio 2024 - in parziale modifica del decreto di apertura del 17 gennaio 2024 - è stato disposto che il proponente depositi in Cancelleria, entro il termine già fissato con il decreto di apertura del 17 gennaio 2024, la somma di € 1.000,00 tramite assegno circolare non trasferibile in favore della procedura, che il commissario giudiziale provvederà a versare su un conto corrente intestato alla medesima, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII ed è stato, altresì, assegnato al proponente termine fino al 29 febbraio 2024, per il deposito in Cancelleria della somma di € 1.500,00, da effettuarsi con le modalità già fissate con il citato decreto del 17 gennaio 2024, con l'avvertimento che,



decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII;

rilevato che, con provvedimento del 28 gennaio 2024, emesso su istanza del debitore del 25 gennaio 2024, il fondo spese a carico di quest'ultimo è stato rideterminato nell'importo di € 1.000,00;

rilevato che, in data 12 marzo 2024, il commissario giudiziale ha trasmesso la documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti adempimenti, unitamente alla relazione sull'esito del voto (con i relativi allegati);

evidenziato che - come emerge dalla relazione del commissario giudiziale - il proponente, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 290.693,90, ha offerto di versare, in un arco temporale di 4 anni, la complessiva somma di € 24.269,63 tramite un primo pagamento, con finanza esterna, di € 5.469,63 - e sino alla concorrenza di € 6.500,00 - da corrispondere in via immediata, condizionatamente all'omologa del concordato - importo messo a disposizione dal [REDACTED] del debitore [REDACTED] [REDACTED] impegnatosi formalmente in tal senso [cfr. all. 44 al ricorso dichiarazione sottoscritta dallo stesso), oltre ad € 18.800,00, a titolo di finanza interna da corrispondere in n. 47 rate mensili da € 400,00, proveniente da una quota del reddito del proponente (considerato l'ammontare delle spese mensili indicate e quantificate per il sostentamento del nucleo familiare);

considerato, in particolare, che la proposta prevede la suddivisione nelle seguenti due classi dei creditori:

- 1) la prima comprendente il solo credito garantito da Medio Credito Centrale;
- 2) la seconda comprendente tutti i restanti creditori;

rilevato che il pagamento del credito in prededuzione dell'OCC pari ad € 1.752,00, verrà effettuato in unica soluzione, con la prima



rata proveniente da finanza esterna; il pagamento integrale (100%) del credito connesso al c.d. D.L. Crescita, garantito dal Medio Credito Centrale per € 5.400,00, verrà assolto mediante un primo versamento di € 891,53 proveniente da finanza esterna e tramite successivi 47 ratei mensili da € 95,92 con finanza propria; i restanti creditori saranno rispettivamente soddisfatti nella misura percentuale del 6% con pagamenti, in parte connessi alla prima prestazione di finanza esterna, ed in parte versati ratealmente dal debitore;

rammentato che l'art. 79, comma 1, CCII dispone: "Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi";

precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, "in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa";

evidenziato, quindi, che - secondo quanto riferito dall'avv. Scaduti n.q. nella Relazione, in atti - la votazione ha dato il seguente esito:

1. **COMPASS S.P.A.** (credito residuo indicato nella relazione OCC € 16.653,93) ha aderito alla proposta di concordato



minore del dott. Ugo Tagliareni; il voto del suddetto creditore corrisponde al 5,84% dei voti.

2. **AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICI PA1 - PA 2 - BAGHERIA** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC è pari ad € 146.828,01); Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, con nota del 20.02.2024, ha espresso voto sfavorevole all'omologa, indicando un credito erariale pari a complessivi € 129.628,01; il voto del citato creditore corrisponde al 51,47 % dei crediti ammessi al voto.
3. **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 7.543,17); il Commissario Giudiziale riferisce che, in data 14.02.2024, è pervenuta nota datata 20.07.2023 con comunicazione del debito iscritto a ruolo presso l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, precisando che *"alla data odierna, risultano iscrizioni a ruolo in essere o sospese, comprensive di oneri e accessori, che ammontano ad € 172.609,59"* e che *"il titolare del debito iscritto, compresi gli interessi di mora maturati e maturandi nel tempo, risulta essere l'Ente Impositore; l'Agente della Riscossione, su indicazione degli Enti, darà il proprio assenso/diniego esclusivamente per le proprie competenze ovvero per oneri di riscossione"*, con la conseguenza che il voto da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione appare strettamente legato a quello dell'Agenzia delle Entrate; in mancanza di omologa, infatti, residuando il tributo, resteranno gli accessori di riscossione in favore dell'Ente. Il voto del di ADER corrisponde al 2,64 % dei crediti ammessi al voto.



4. **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CNPADC** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 67.096,44); il Commissario Giudiziale riferisce che, con nota dell'08.03.2024, la CNPADC, dopo aver contestato tanto il corretto ammontare del credito (pari ad € 71.205,69), quanto l'esatta collocazione privilegiata, ha espresso voto contrario alla proposta, con esclusivo riferimento alla somma oggetto di stralcio e, dunque, degradata a chirografo, pari a € 63.070,65 (precisando che la dichiarazione resa non costituisce rinuncia al privilegio riconosciuto sulla somma di € 4.025,79); il voto del suddetto creditore corrisponde al 23,52 %) dei crediti ammessi al voto.
5. **COMUNE DI PALERMO** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 2.875,32); il Commissario Giudiziale riferisce che, con nota dell'11.03.2024, il Comune di Palermo, dopo aver contestato il corretto ammontare del credito pari ad € 1.534,94, ha espresso voto contrario alla proposta, rilevando segnatamente: *"Si contesta, in primo luogo, lo stralcio operato al credito del Comune di Palermo, in quanto trattandosi di tributo ex art 2752 c.c. si chiede la soddisfazione nella misura del 100% di quanto dovuto a questa Amministrazione. Si rappresenta, inoltre, che per quanto attiene il tributo TARI per l'immobile locato di via Marche n. 47 in Palermo, al contrario di quanto descritto nella relazione dell'OCC, il titolare del tributo TARI è il coniuge del Dott. Tagliereni. Si evidenzia, pertanto, che il debito aggiornato dei tributi non iscritti a ruolo, alla data odierna, non considerando l'immobile in locazione di via Marche n. 47 in Palermo, risulta essere di euro*



1.534,94". Al riguardo, Il Commissario Giudiziale rileva che, dalla documentazione allegata al ricorso, [cfr. all. 30], il contratto di locazione relativo all'immobile di Via Marche, Palermo risulta stipulato tra il locatore ed entrambi i coniugi Tagliareni - [REDACTED] come conduttori, conseguentemente appaiono entrambi coobbligati. Il voto del suddetto creditore corrisponde all'1,01% dei crediti ammessi al voto.

Non hanno dato riscontro nel termine di trenta giorni i seguenti creditori:

6. **BANCA POPOLARE DI SONDRIO** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 3.655,58), percentuale di voto pari al 1,28 % dei crediti ammessi al voto;
7. **BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.a.** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 13.168,57), percentuale di voto pari al 4,62 % dei crediti ammessi al voto;
8. **CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a.** (già Credito Valtellinese) (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 20.133,84), percentuale di voto pari al 7,06 % dei crediti ammessi al voto;
9. **COMUNE DI BAGHERIA** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 251,00), percentuale di voto pari al 0,09 % dei crediti ammessi al voto;
10. **REGIONE SICILIA - Assessorato Economia e Finanze** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 4.029,95), percentuale di voto pari al 1,41 % dei crediti ammessi al voto;
11. **TRIBUNALE DI PISA** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 697,97), percentuale di voto pari al 0,24 % dei crediti ammessi al voto;



12. **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (credito residuo indicato nella relazione dell'OCC € 2.360,12), percentuale di voto pari al 0,83 % dei crediti ammessi al voto;

evidenziato che l'ammontare complessivo dei crediti è pari ad € 290.693,90 e che non andranno calcolati, ai fini del voto, i crediti riguardanti MEDIO CREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A (soddisfatto al 100%, garantito da privilegio *ex art. 8 bis* per € 5.400,00) ed il credito dell'OCC pari ad € 1.752,00 (soddisfatto integralmente);

ritenuto, pertanto, che ai fini del voto, occorre considerare crediti per complessivi € 285.293,90;

considerato che il numero dei creditori il cui voto è da ritenersi rilevante - esclusi Intesa San Paolo/MEDIO CREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A e l'OCC - è pari a 12;

visto il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo (il cui voto corrisponde al 51,47 %), dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (il cui voto corrisponde al 2,64 %), della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (il cui voto corrisponde al 23,52 %) e del Comune di Palermo (il cui voto è pari al 1,01 %), l'ammontare dei crediti dissenzienti è pari ad € 224.342,94, ossia corrisponde al 78,63 % dei crediti ammessi al voto;

considerato che la percentuale dei crediti rispetto ai quali si è formato il silenzio assenso è pari 15,53 %, alla quale va aggiunto il voto favorevole di COMPASS S.p.a. (5,84 %), per un totale di 21,37 % di crediti ammessi al voto;



evidenziato, sulla scorta dei dati appena esposti, che la proposta formulata dal ricorrente non ha raggiunto la prevalenza numerica richiesta dalla legge, ai sensi dell'art. 79, comma 1 CCII a tenore del quale "Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto";

osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, CCII dispone: "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" (cd. "cram down fiscale e contributivo"); rilevato che, nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che una eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria dissenziente sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII;

considerato che, in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono senz'altro condivisibili le seguenti considerazioni svolte dal dott. Giuseppe Aprile n.q. di OCC, richiamate dal Commissario Giudiziale nella citata relazione (cfr. pagine 11-12 della Relazione, in atti): "la



proposta formulata appare conveniente per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che registrerebbe le seguenti possibili entrate: 1. Ricavato della vendita dei beni mobili registrati di proprietà del debitore il cui valore di mercato è rispettivamente quantificato in: a) euro 5.945,00 per l'autoveicolo. Considerando un minimo deprezzamento del 25% legato ai costi di trascrizione e vendita, oltreché a prevedibili ribassi legati alle vendite con modalità competitiva il valore liquidatorio può stimarsi in euro 4.458,75. b) euro 476,00 per il motoveicolo. Dato il modesto valore del bene, si ritiene che lo stesso sarebbe di fatto integralmente assorbito dai costi di trascrizione e vendita. 2. Dalla quota di entrate reddituali conferibile al netto delle spese di sostentamento familiare e di produzione del reddito. Volendo prendere in considerazione la quantificazione di spesa riportata sopra in relazione da un lato e l'entrata mensile relativa all'ultima annualità (peraltro coincidente di fatto con la media delle ultime tre annualità), la quota disponibile di reddito risulterebbe pari ad euro 455,35, che proiettata per le orientative 36 mensilità di una procedura liquidatoria restituirebbe un ricavo finale di euro 16.392,60. L'attivo ricavabile in ipotesi liquidatoria è dunque preventivabile in circa euro 20.851,35.

Deve altresì considerarsi che dalla suddetta massa attiva troverebbe soddisfazione in via di prededuzione l'OCC il cui compenso è stabilito in euro 1.752,00, sicché dall'attivo andrà sottratto il relativo compenso, così come dovrebbe sottrarsi il compenso spettante al liquidatore nominato, forfettariamente stimabile secondo i parametri di cui al Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 in almeno euro 4.000,00, (considerando gli oneri fiscali e contributivi). Per quanto sopra l'ipotesi liquidatoria in previsione si attesterebbe in euro 15.099,35. In ipotesi liquidatoria, troverebbe poi soddisfazione prioritaria il credito con privilegio rafforzato in capo al Medio Credito



Centrale, che sarebbe onorato in misura integrale (come lo è in proposta) per euro 5.400,00. La somma residua pari ad euro 9.699,35 sarebbe invece da destinare pro quota ai creditori in privilegio generale, per i quali in proposta si prevede un pagamento complessivo di euro 13.389,82. Nulla perverrebbe invece in ipotesi liquidatoria ai creditori chirografari che in ipotesi di omologa sarebbero invece soddisfatti nella misura del 6%”;

rilevato, del resto, che la stessa Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il proprio voto sfavorevole, ha dedotto, con riferimento “...alla presunta convenienza economica della presente proposta, rispetto all’ipotesi liquidatoria del patrimonio, questa è rilevabile solo in mero termine assoluto, considerando l’irrisorio soddisfacimento percentuale della pretesa erariale”;

considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all’omologazione del concordato minore proposto dal dott. Ugo Tagliareni;

evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall’OCC e al commissario giudiziale dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l’art. 81, comma 4, CCII dispone: “Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;

P.Q.M.



visti gli artt. 74-81 CCII;

Omologa

il concordato minore proposto dal dott. Ugo Tagliareni, nato a Palermo il 19.12.1980 (c.f. TGLGUO80T19G273K);

Dispone

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

Dispone

la somma prevista nel piano a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'OCC e al commissario giudiziale venga versata sul conto corrente già aperto per il fondo spese e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano;

Dispone

che il commissario giudiziale vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

Dispone

che il commissario giudiziale:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

Dispone



che il commissario giudiziale curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

Dispone

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;

Pone

le spese del procedimento a carico del debitore;

Dichiara

la chiusura della procedura;

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi dott. Giuseppe Aprile, nonché al commissario giudiziale avv. Caterina Scaduti.

Palermo, 15 aprile 2024

Il Giudice

Floriana Lupo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dr.ssa Floriana Lupo**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

